SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 673)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1977
(V. *Stampati nn.* **236, 449** *e* **321**)

d'iniziativa dei deputati COSTAMAGNA, ZOPPI, BOFFARDI Ines, DEL DUCA, CAVALIERE (236); DI GIULIO, BACCHI, TANI OCCHETTO, TODROS, SBRIZIOLO DE FELICE Eirene, PEGGIO, CIUFFINI, MICELI Vincenzo, LA TORRE, TERRANOVA, ADAMO, ALBORGHETTI, CARRÀ, CASTOLDI, COLURCIO, CORRADI Nadia, DE CARO, FANTI, ROSSINO, TOZZETTI, TREZZINI, CIAI TRIVELLI Anna Maria, ARNONE, FANTACI, SPATARO (449); ALMIRANTE, DE MARZIO, LO PORTO, NICOSIA, SANTAGATI, CALABRÒ, d'AQUINO, TRANTINO, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CERULLO, CERQUETTI COVELLI, DELFINO, DEL DONNO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, MANCO, MENICACCI, MICELI Vito, PALOMBY Adriana, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE (321)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 maggio 1977

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia.

Art. 2.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*